

# **ISTITUZIONE e REGOLAMENTO del “MERCATINO delle TRADIZIONI e del VINTAGE” di CAPENA**

## **ART. 1 - ISTITUZIONE DEL “MERCATINO DELLE TRADIZIONI E DEL VINTAGE” di CAPENA**

Il presente regolamento istituisce e disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione espositiva appartenente alla tipologia “mostra-mercato” denominata “MERCATINO DELLE TRADIZIONI E DEL VINTAGE” di CAPENA.

## **ART. 2 - SCOPO DEL “MERCATINO DELLE TRADIZIONI E DEL VINTAGE” di CAPENA**

La mostra-mercato ha finalità di promuovere il territorio comunale ed incentivare le attività commerciali, turistiche e culturali, nonché per promuovere l’artigianato del territorio del Comune di Capena ed area limitrofa. La mostra mercato dovrà risultare di buon livello qualitativo.

## **ART. 3 - CATEGORIE AUTORIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA**

Le varietà dei beni ammessi al mercatino riguardano le seguenti specializzazioni merceologiche:

- a) prodotti non alimentari per la persona e per la casa.
- b) giocattoli e modellismo.
- c) oggetti di artigianato e bigiotteria.
- d) oggetti artistici.
- e) vintage (prodotti quali mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tessuti pregiati, statue per giardini ed elementi di architettura, filatelia e numismatica, fumetti).
- f) dolciumi.
- g) punti ristoro e/o degustazione.

E’ sempre vietata l’esposizione e la vendita di armi, esplosivi, oggetti di antichità, di interesse storico o archeologico, di preziosi.

#### **ART. 4 - AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DI CAPENA**

La mostra-mercato si svolge in località "Bivio Piazza Santa Marta" individuata nella planimetria predisposta ed approvata con propria Determinazione dal Responsabile SUAP del Comune di Capena, con articolazione dei posteggi così come riprodotti, la cui quantificazione e tipologia merceologica è determinata nel rispetto del libero accesso del traffico pedonale e veicolare, agli esercizi pubblici ivi esistenti nonché nel rispetto delle norme del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione e di pubblica sicurezza.

L'area di ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq 12 (ml. 4 x ml. 3 di profondità) ad eccezione dei posteggi ubicati nei tratti ove il marciapiede si allarga in una loggia che potranno avere una superficie massima di mq. 16 (ml. 4 x ml. 4 di profondità).

Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione e dimensione dei posteggi.

#### **ART. 5 - PERIODO DI SVOLGIMENTO, DURATA, ORARIO e DISPOSIZIONI**

La mostra mercato si svolge in tutto l'anno nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e giorni festivi con gli orari da programmare all'interno della fascia compresa tra le 9.00 e le 20.00:

Dal 1 luglio al 31 agosto è obbligatoria la fascia oraria che va dalle ore 17.00 alle ore 24.00 sempre nei giorni sopra indicati con la possibilità di concordare l'allungamento per tutti i giorni della settimana.

La presenza alla mostra mercato è obbligatoria dal 1 luglio al 31 agosto, mentre negli altri periodi è facoltativa, fermo restando il pagamento degli oneri concessori e connessi alla manifestazione.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI DI AMMISSIONE**

Agli operatori partecipanti si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sulle aree pubbliche cui si fa espresso riferimento.

#### **ART. 7 - GESTIONE DEL MERCATO**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare la gestione e l'organizzazione della mostra-mercato a soggetti terzi sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune ed il soggetto gestore, individuato nel rispetto della normativa vigente anche mediante affidamento diretto successivamente ad asta pubblica eventualmente andata deserta resa nota nei tempi e nei modi di Legge. Tale soggetto assumerà la qualifica di Gestore della mostra-mercato con obblighi di cui al successivo art. 11 ed assumerà tutti gli obblighi gestionali derivanti dai successivi artt. 8, 9 e 10, sotto il controllo dei competenti uffici del Comune secondo quanto stabilito dalla succitata convenzione.

In caso di gestione diretta da parte del Comune, ciascun assegnatario sarà responsabile esclusivo di tutte le eventuali violazioni a norma di legge o regolamentari.

In caso di affidamento esterno l'Amministrazione può riservarsi un massimo di quattro posteggi per le finalità istituzionali o per le associazioni del territorio.

## **Art. 8 - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO**

Ogni operatore deve garantire la presenza durante tutto l'orario di apertura e per tutta la durata della manifestazione. La struttura utilizzata come banco per la vendita deve essere decorosa e non costituire pericolo per i clienti e passanti; dovrà essere sostanzialmente composta da cavalletti e pianale in legno, o altro materiale, purchè nel rispetto dell'arredo urbano. Tutti gli operatori dovranno utilizzare preferibilmente ombrelloni di colore bianco. L'insieme della mostra-mercato dovrà assumere un aspetto decoroso e non un disordinato accumulo di oggetti in mostra. Le operazioni di scarico delle merci dovranno concludersi mezz'ora prima dell'inizio degli orari fissati per le vendite e quelle di carico entro un'ora dal termine delle stesse, così come stabiliti nell'art. 5. Gli autocarri dei partecipanti alla mostra-mercato potranno sostare in loco esclusivamente per il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico: tali mezzi dovranno essere obbligatoriamente parcheggiati in apposita area, individuata dall'amministrazione con provvedimento a parte. Le fasi di allestimento dei banchi di vendita non devono in alcun modo provocare danni alle infrastrutture esistenti ed alle piante circostanti. Le strutture di allestimento e l'organizzazione logistica dovranno assicurare il rispetto delle infrastrutture esistenti ed delle piante circostanti. Ogni operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

## **ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO**

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto assoluto divieto di :

- disturbare la quiete ed il riposo delle persone con rumori, schiamazzi e simili durante le operazioni di installazione, vendita e smontaggio;
- superare lo spazio concesso, l'occupazione pertanto deve rimanere all'interno di detta superficie;
- lasciare il posteggio incustodito;
- sporcare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata;
- danneggiare la pavimentazione;
- vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
- effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori;
- posizionare la merce o i prodotti direttamente sul suolo;
- esporre la merce oltre la verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato;
- effettuare l'esposizione di oggetti appesi agli ombrelloni oltre lo spazio sovrastante la superficie del banco di vendita;

- occupare lo spazio assegnato oltre l'orario consentito, come stabilito all'art. 5 del presente regolamento.

E' fatto altresì obbligo di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti dall'operatore prodotti utilizzando gli appositi cassonetti e di adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 - ONERI PER LA PARTECIPAZIONE**

La concessione di cui sopra viene rilasciata dal Responsabile della Convenzione di cui al precedente art. 7, soltanto dopo la corresponsione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e dello smaltimento dei rifiuti solidi, nonché del pagamento dell'eventuale allacciamento e consumo elettrico (nella misura stabilita per legge) e delle eventuali spese per servizi accessori per l'intero periodo obbligatorio previsto per la mostra mercato (dal 1 luglio al 31 Agosto); negli altri periodi il pagamento deve essere effettuato prima delle singole date di partecipazione alla mostra-mercato.

Il relativo versamento è effettuato in favore del Comune con bonifico bancario, versamento tracciato o c/c postale.

La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto comporta la esclusione dalla rassegna. All'operatore assente per qualunque motivo o di condizioni meteorologiche avverse non è riconosciuto alcun rimborso degli oneri versati per la partecipazione alla mostra-mercato.

#### **Art. 11 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL GESTORE DEL MERCATO**

Nei confronti della normativa vigente e delle presenti norme regolamentari, in capo al Gestore della mostra-mercato saranno attribuite le seguenti responsabilità:

- 1) a titolo principale per le violazioni inerenti la partecipazione di soggetti non assegnatari e per le violazioni inerenti la disciplina temporale di accesso all'area e di pulizia;
- 2) a titolo solidale per le eventuali violazioni specifiche inerenti il singolo espositore.
- 3) Il gestore dovrà provvedere alla sicurezza della circolazione nella viabilità pubblica in prossimità degli accessi alla manifestazione, nonché alla sicurezza di persone e cose, esonerando espressamente l'Amministrazione per eventuali danni fisici, morali e materiali, premunendosi di apposita polizza assicurativa a copertura di danni e rischi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa

#### **ART. 12 - SANZIONI**

Salvo l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 16 della legge 16/01/2003, n.3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 con la procedura di cui alla Legge n. 689/81 e successive modifiche, oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dalla mostra-mercato. La recidiva si verifica qualora nell'arco di un anno sia stata accertata la medesima violazione anche se è avvenuta l'estinzione

della sanzione mediante oblazione. La concessione del posteggio, inoltre, potrà essere revocata in caso di:

- 1) omesso pagamento degli oneri previsti all'art. 10;
- 2) inosservanza delle norme di pulizia, igiene e decoro del banco e/o della persona;
- 3) danneggiamento del patrimonio comunale e di privati;
- 4) vendita di prodotti diversi da quelli previsti e stabiliti all'art. 3;
- 5) reiterati comportamenti contrari alle presenti norme.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA**

La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l'esplicita accettazione delle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, salvo successive modificazioni ed integrazioni. Il presente regolamento entra in vigore a far data delle esecutività della deliberazione di approvazione.